

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 11/02/2026

FATTO

Con ricorso del 15/10/2025, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito di essere stato indotto con l'inganno ad effettuare diversi bonifici per un importo totale di € 115.156,00 su una piattaforma di trading online e, ritenendo che l'intermediario non avrebbe garantito la dovuta diligenza e vigilanza sulle dette operazioni, chiede che quest'ultimo rimborsi la somma sottratta.

In particolare, il ricorrente riferisce che nel periodo compreso tra il 9/5/2025 ed il 9/7/2025 dei sedicenti broker lo avrebbero indotto con l'inganno ad effettuare le operazioni oggi contestate ed imputa la responsabilità dell'accaduto all'intermediario il quale, a suo dire, avrebbe dovuto vigilare sulla operatività anomala del conto corrente, impedendo la fuoriuscita di così ingenti capitali ed informando il cliente dei rischi connessi alle operazioni richieste.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario ha contestato la ricostruzione fornita dal ricorrente e si è opposto all'accoglimento del ricorso escludendo la sussistenza di qualsivoglia responsabilità anche in considerazione del fatto che le operazioni dispositive sarebbero state eseguite personalmente dal cliente.

L'intermediario ha rilevato che gli otto bonifici oggetto di contestazione sono stati eseguiti dal cliente con l'auspicio di ottenere un guadagno e la responsabilità dell'intermediario, in occasione delle disposizioni di pagamento della clientela, si limita alla corretta esecuzione dell'ordine di pagamento richiesto dall'utente. In particolare, l'intermediario richiama l'art. 17 del D.Lg.s. n° 11/2010 laddove

viene espressamente previsto il carattere irrevocabile dell'ordine di pagamento ed evidenza che la responsabilità del prestatore di servizi si limita alla corretta esecuzione dell'operazione mentre per l'eventuale inadempimento sarà esclusivamente responsabile il soggetto beneficiario del pagamento stesso.

L'intermediario chiarisce che i propri sistemi operativi garantiscono uno standard di sicurezza conforme alla normativa vigente e che le operazioni oggetto del ricorso sarebbero state eseguite dal cliente con l'inserimento di tutti i codici richiesti, senza che sia stata rilevata alcuna anomalia né errore che potesse giustificare un intervento di qualsiasi tipo.

Con le repliche del 7/01/2026 il ricorrente ha insistito nell'affermare la sussistenza della responsabilità dell'intermediario nella vicenda in quanto le operazioni sarebbero state eseguite per effetto degli artifici e raggiri perpetrati in suo danno dai truffatori e non potrebbero quindi essere ritenute validamente autorizzate.

Il ricorrente contesta altresì quanto dedotto da controparte in ordine al corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza ed alla loro conformità alla SCA, di cui comunque esclude la rilevanza ai fini dell'accertamento della sussistenza della effettiva volontà di perfezionare l'operazione. In ogni caso viene esclusa la sussistenza di alcuna sua colpa grave idonea a tenere indenne da responsabilità l'intermediario.

Infine, il ricorrente invoca la responsabilità dell'intermediario anche con riferimento alla mancata attivazione delle procedure antifrode pur in presenza di chiari indicatori di rischio quali la frequenza delle disposizioni, l'ammontare delle stesse e la circostanza che i beneficiari fossero soggetti stranieri. Con le proprie controrepliche l'intermediario ha insistito sulle proprie difese escludendo la presenza di alcun indice di anomalia nella vicenda oggetto del ricorso ed ha escluso la sussistenza di alcuna responsabilità a suo carico.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di operazioni contestate e nella richiesta di rimborso della somma di € 115.156,00 corrispondente all'importo trasferito con n° 8 bonifici disposti tra il 9/5/2025 e l'8/07/2025, formulata dal ricorrente in ragione dell'asserita responsabilità dell'intermediario nel perfezionarsi della truffa in suo danno.

Le operazioni contestate sono costituite tutti da bonifici, e precisamente: 1) 9/5/2025, h. 10.17 € 10.000,00; 2) 13/6/2025, h 10.30 € 10.000,00; 3) 16/6/2025, h 10.41 € 10.000,00; 4) 24/6/2025, h 15.15 € 20.000,00; 5) 25/6/2025, h 9.19 € 20.000,00; 6) 7/7/2025, h 15.08 € 14.999,00; 7) 7/7/2025, h 15.12 € 15.157,00; 8) 8/7/2025, h. 9.26 € 15.000,00.

Dagli elementi acquisiti al fascicolo emerge che il ricorrente nel marzo del 2025, dando seguito ad una pubblicità rinvenuta sui social, avrebbe avuto accesso ad un gruppo whatsapp nel quale si discuteva di proposte di investimento e da cui avrebbe avuto origine un fitto scambio di messaggi con un sedicente professionista che lo avrebbe poi convinto ad investire i propri risparmi in operazioni di acquisto e vendita di titoli azionari.

Proprio per dare esecuzione alle dette operazioni di investimento, il ricorrente avrebbe disposto i bonifici oggetto del procedimento.

Non sussiste alcun dubbio in ordine al fatto che le operazioni siano state eseguite ed autorizzate direttamente dal ricorrente, sebbene per via del raggirato operato in suo danno dai truffatori, e tale circostanza rende inapplicabile la disciplina di cui al D.Lgs. 11/2010, attuativa della direttiva 2015/2366/EU (PSDII) a tutela delle operazioni eseguite tramite strumenti di pagamento a distanza. Difatti, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF, le operazioni eseguite dal cliente non possono essere ritenute come non autorizzate, si richiama sul punto uno dei precedenti del Collegio decidente che ha così deciso: "Nella fattispecie, sulla base della documentazione agli atti, e in particolare delle dichiarazioni confessorie rilasciate dal ricorrente, risulta che lo stesso - seguendo le

istruzioni di un truffatore - ha personalmente effettuato l'operazione di trasferimento di denaro oggetto di contestazione, prestando il suo consenso all'esecuzione della stessa, che è pertanto avvenuta mediante corretta autenticazione. Trattasi, pertanto, di operazione che non rientra tra le c.d. transazioni non autorizzate (cfr., ABF Palermo, n. 10042/2020; ABF Roma, n. 4685/2021, ABF Milano, n. 13553/2021), regolate dalle disposizioni normative sopra richiamate ed invocate dal ricorrente, il quale ha personalmente effettuato l'operazione contestata. 3. Ciò determina il rigetto del ricorso" (Coll. Abf Palermo dec. n° 2787/24).

In sede di repliche il ricorrente ha contestato all'intermediario la sussistenza della sua responsabilità per non aver attivato i sistemi antifrode pur in presenza di operazioni risultanti anomale rispetto all'ordinaria operatività, sotto il profilo dell'importo e della frequenza dei bonifici disposti verso conti correnti con cui non erano mai stati intrattenuti rapporti.

Anche tale contestazione risulta infondata in quanto, analizzando le operazioni oggetto del ricorso, le stesse non configurano alcuna delle fattispecie tipizzate come indici di anomalia dal D.M. 112/07 e non avrebbero legittimato alcuna azione cautelativa dell'intermediario in quanto i bonifici sono stati eseguiti in date diverse e nell'arco temporale di due mesi nonché in considerazione del fatto che dai movimenti ricavabili dall'estratto conto emerge la periodicità di accrediti da bonifici esteri connessi al lavoro del ricorrente.

Alla luce di quanto emerge dalla documentazione in atti, le richieste del ricorrente non appaiono accoglibili in quanto non si rinviene alcun elemento di responsabilità attribuibile all'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE